

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Band: 24 (1952)
Heft: 4

Artikel: L'esercito svizzero nella nuova organizzazione delle truppe 1951
Autor: Oechslin, Carlo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244190>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

RIVISTA MILITARE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Anno XXIV. Fascicolo IV

Lugano, luglio-agosto 1952

REDAZIONE: col. Aldo Camponovo, red. responsabile; col. Ettore Moccetti; col. S.M.G. Waldo Riva; cap. Giancarlo Bianchi.

AMMINISTRAZIONE: I ten. Neno Moroni-Stampa, Lugano

Abbonamento: Svizzera: un anno fr. 6. — / Conto chèques postale XI a 52

INSERZIONI: S. A. Annunci Svizzeri, Lugano, Bellinzona, Locarno e Succursali

L'ESERCITO SVIZZERO NELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE TRUPPE 1951

Magg. Carlo Oechslin, Uf. Tr. Rgt. fant. mont. 30

*« Il faut savoir jeter un regard en arrière pour
ensuite mieux regarder en avant ».*

Général H. GUIBAN.

I.

LA LEGISLAZIONE MILITARE SVIZZERA NEL PASSATO.

La legge fondamentale del nostro Esercito, nota sotto l'abbreviazione di « Organizzazione militare », venne promulgata il 12 aprile 1907 in base alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Incidentalmente si può rilevare che dalla fondazione della Confederazione Elvetica sino ai nostri giorni vennero promulgate una ventina di leggi militari, fra le quali sono da menzionare:

1) *del periodo eroico (1291 - 1515)*

- a) il Patto federale del 1291
- b) la Convenzione di Sempach del 1393
e particolarmente
- c) la pace di Stans del 1481

i quali tutti contenevano importanti disposizioni di carattere difensivo. Quei patti, conchiusi dagli antichi Confederati, dei quali portano i sigilli, nel periodo dell'Elvezia eroica, non avevano

ancora la designazione di « leggi militari », ma molte delle loro disposizioni ponevano le basi degli obblighi militari che essi si imponevano.

2) *del periodo dei Governi cantonali aristocratici (1515 - 1798).*

Di questo periodo sono note quali vere e proprie leggi militari:

- a) il Defensionale di Wyl del 1647
- b) il Defensionale del 1668
- c) l'« Eidg. Schirmwerk » del 1702

3) *del periodo democratico (1798 fino ad oggi)*

Questo periodo apportò numerose leggi militari fra le quali sono da menzionare:

- a) nel tempo dell'Elvetica (1798 - 1803):
 - la legge militare del 4 settembre 1798
 - la legge militare del 7 maggio 1799
- b) nel tempo della Mediazione (1803 - 1815):
 - il Regolamento militare generale per la Confederazione degli Stati Svizzeri del 22 giugno 1804
 - il Regolamento militare generale dei contingenti delle truppe federali del 5 giugno 1807
- c) nel tempo della Restaurazione (1815 - 1848):
 - il Regolamento militare del 20 agosto 1817
- d) nel tempo dello Stato federativo (1848 ad oggi):
 - l'Organizzazione militare dell'8 maggio 1850
 - l'Organizzazione militare del 13 novembre 1874
 - l'Organizzazione militare del 12 aprile 1907

4) *Gli ordinamenti delle truppe secondo l'OM 1907*

Sotto l'impero dell'ultima organizzazione militare, tuttora in vigore, che nel corso degli anni ha però subito molte e, in parte, essenziali modificazioni, sono da menzionare:

- a) l'Ordinamento delle truppe del 6 aprile 1911
 - b) l'Ordinamento delle truppe del 18 dicembre 1924
 - c) l'Ordinamento delle truppe del 7 ottobre 1937
 - d) l'Ordinamento delle truppe del 19 dicembre 1947
- ed infine

e) la nuova Organizzazione delle truppe del 26 aprile 1951 (OT 51) in vigore dal 15 dicembre 1951.

Se consideriamo il numero delle leggi militari che si sono succedute dal 1291 in rapporto al tempo, troviamo che la durata media d'una legge militare si aggira attorno ai 30 anni.

Le loro date mostrano, poi, ch'esse riflettono la formazione ed il succedersi delle diverse situazioni politiche e militari.

Non sarebbe senza interesse il soffermarsi in un più diffuso esame della lunga serie di queste leggi: se ne avrebbe un quadro ininterrotto dello sviluppo dell'Esercito e la possibilità di meglio comprendere l'evoluzione che ha condotto al nostro sistema militare attuale. Ciò richiederebbe però una corsa anche attraverso la più ampia materia delle vicissitudini storiche della Confederazione e della volontà di difesa che attesta da oltre sei secoli e mezzo, e tale studio condurrebbe oltre i limiti che queste note si propongono, per cui è giocoforza accontentarsi dei succinti dati cronologici esposti.

L'ulteriore esposizione si limiterà quindi alla nuova organizzazione del 1951.

II.


LE BASI DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE.

Se pure i compiti dell'Esercito stabiliti dalla Costituzione sono rimasti immutati, esso non si è però sottratto negli ultimi anni alla necessità di notevoli modificazioni nella sua struttura interna e nell'istruzione. Le due ultime guerre mondiali, a noi fortunatamente risparmiate, hanno notevolmente modificato la configurazione dell'Esercito. Occorre oggi valorizzare le esperienze della seconda guerra mondiale e dell'ultimo servizio attivo. La neutralità da noi stessi voluta e dalle altre Nazioni riconosciutaci — nel rispetto della quale si può, in caso di guerra, sperare solo se rimarremo armati e capaci di difenderci — esige che nel latente ma costante pericolo di un nuovo conflitto nulla venga tralasciato di quanto può essere utile alla nostra prontezza militare.

La riforma del 1947 diede semplicemente veste regolare alle modificazioni che all'organizzazione dell'Esercito erano state apportate nel corso del servizio attivo. Ma è poi giunto il momento in cui fu necessario affrontare una riforma generale e sostanziale. Tre esigenze principalmente la imponevano:

1. Numerosi problemi relativi all'armamento ed ai metodi di combattimento hanno trovato certe soluzioni (nuove armi, blindati, concezione della difesa nazionale, obbligo del servizio, ecc.). Occorre assolutamente che esse vengano valorizzate.
2. La legge federale l. aprile 1949 ha, in previsione della prospettata riorganizzazione, riordinato le classi dell'Esercito. Ma con l'applicazione della legge bisognava ancora attendere. Il nuovo ordinamento del 1. aprile 1949 aveva quindi soltanto un valore teorico. La modificazione da esso stabilita nella formazione delle classi dell'Esercito non poteva però rimanere lettera morta più a lungo.
3. Il terzo motivo che sollecitava una riorganizzazione veniva dalla crisi di effettivi, che potrebbe ancora acuirsi nei prossimi anni. Gli effettivi potevano ormai a mala pena essere raggiunti col vecchio ordinamento ed è da prevedere che, a seguito della diminuzione delle nascite negli anni immediatamente precedenti l'ultima guerra mondiale, il numero delle reclute diminuirà ancora. Questa diminuzione non avrebbe più permesso di mantenere nei prossimi dieci anni anche soltanto gli effettivi previsti dal vecchio ordinamento. Ciò costrinse ad adattare l'ordinamento delle truppe agli effettivi prevedibili. Il nuovo deve essere regolato non soltanto in modo di raggiungere l'effettivo delle singole formazioni, ma di lasciare anche un conveniente quantitativo di soprannumerari.

(segue)



Al Castello di Morges il Cdt. di una Sez. aspiranti consegna il brevetto di tenente agli allievi. Fra i presenti il generale Guisan.